STUDIO BATTAGLIONI

Settembre 2008

Informative e news per la clientela di studio

- Le *news* di settembre pag. 2
- Dal 1° settembre 2008 detrazione totale per l'Iva assolta sulle spese alberghiere e di ristorazione pag. 5
- La cessione quote si può fare dal commercialista pag. 8
- Operazioni in *reverse charge* e ricadute sanzionatorie pag. 9
- Semplificazioni *privacy* anche per le PMI pag.11
- Slittano i termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni pag.13
- Effetti dello slittamento della presentazione di Unico 2008 pag.14
- Modalità di tenuta e conservazione del Libro Unico del Lavoro pag.16
- Le indicazioni da inserire negli atti di compravendita immobiliare pag.18

Occhio alle scadenze

- Principali scadenze dal 15 settembre 2008 al 15 ottobre 2008 pag.24

SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER LE AZIENDE CON DIPENDENTI

Domande da inviare telematicamente a partire dal 15 settembre 2008

Il Decreto interministeriale lavoro-economia del 7 maggio 2008 (pubblicato sulla G.U. n.178 del 31/07/08) ha previsto per i datori di lavoro, dal 1° gennaio 2008, la concessione di uno sgravio contributivo sugli importi previsti dalla contrattazione collettiva di secondo livello, entro il limite del 3% della retribuzione contrattuale annua dei lavoratori. Entro il tetto della retribuzione imponibile annua ai fini previdenziali del lavoratore, lo sgravio è così determinato:

- entro il limite massimo di 25 punti dell'aliquota a carico del datore di lavoro (che costituisce la quota complessiva massima di sgravio applicabile anche con riferimento alle aziende che assolvono la contribuzione pensionistica presso enti diversi dall'Inps);
- totale sulla quota del lavoratore (cioè pari al 9,19% per la generalità delle aziende e al 5,84% per gli apprendisti).

Per accedere allo sgravio contributivo i contratti devono essere stati sottoscritti dai datori di lavoro e depositati entro 30 giorni dalla loro stipulazione presso le Direzioni provinciali del lavoro. Devono prevedere erogazioni incerte nel loro ammontare, correlate a parametri atti a misurare gli aumenti di produttività o qualità o altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati; occorre, inoltre, che l'impresa sia in regola con il Durc e dichiari di rispettare i Ccnl. Le aziende, anche per il tramite dei propri consulenti del lavoro, dovranno inoltrare, esclusivamente in via telematica, la domanda all'Inps, anche per i lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali. L'Inps ha comunicato che le domande potranno essere inviate dal 15 settembre 2008: l'accesso al servizio, mediante la selezione dei servizi *on-line* presenti sul proprio sito *web*, è possibile solo previa registrazione dell'utente e assegnazione da parte dell'Istituto di un apposito PIN. I datori di lavoro e gli intermediari incaricati dai datori di lavoro (di cui all'art.1 della L. n.12/79) già titolari di un PIN, e abilitati alla trasmissione delle denunce mensili obbligatorie (DM10, EMens, DMAG, ecc.), non dovranno effettuare alcun adempimento in quanto il nuovo servizio *on-line* sarà automaticamente aggiunto al portafoglio di servizi telematici già in loro possesso.

(INPS, Circolare n.82, 06/08/2008)

INAIL

Dal 18 agosto 2008 obbligo di denuncia nominativa degli assicurati all'Inail

I datori di lavoro che intendono impiegare alcune categorie di lavoratori sono tenuti, prima dell'inizio del rapporto di lavoro, ad effettuare la denuncia nominativa degli assicurati all'Inail, ai sensi dell'art.23 del DPR n.1124/65 (così come modificato dall'art.39 del D.L. n.112/08), qualora i rapporti di lavoro non siano oggetto della comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'art.9-*bis*, co.2, del D.L. n.510/96. Tale obbligo, che decorre dal 18 agosto 2008 e prevede l'indicazione anche del trattamento retributivo riconosciuto al lavoratore, riguarda l'impiego di:

- collaboratori e coadiuvanti delle imprese familiari e delle imprese artigiane;
- coadiuvanti delle imprese commerciali;
- soci lavoratori di imprese in forma societaria.

Rimangono esclusi dall'obbligo di trasmissione della Dna i datori di lavoro artigiani, che sono comunque tenuti a presentare la denuncia di inizio attività. Per il datore di lavoro inadempiente o

ritardatario è prevista una sanzione che va da un minimo di € 125 ad un massimo di € 770 per ogni violazione. La denuncia nominativa degli assicurati deve essere inviata dal datore di lavoro almeno un giorno prima dell'inizio dell'attività del singolo lavoratore: l'unico canale di comunicazione al momento disponibile è il numero di fax 800657657, a cui inviare la modulistica disponibile sul sito *web:*
http://www.inail.it/repository/ContentManagement/information/P1685243382/3G_B_v01.pdf.
A breve l'Inail fornirà le istruzioni per poter effettuare la denuncia anche per via telematica. Il nuovo obbligo è, pertanto, alternativo all'obbligo di comunicazione ai Centri per l'impiego e riguarda l'instaurazione del rapporto di lavoro. Per quanto riguarda, invece, l'inizio effettivo dell'attività lavorativa, resta vigente quanto previsto dall'art.12 del DPR n.1124/65, cioè l'obbligo di denunciare all'Inail la natura dei lavori e di fornire allo stesso Istituto gli elementi e le indicazioni richiesti per la valutazione del rischio e la determinazione del premio di assicurazione.

(INAIL, Nota n.6793 del 25/08/2008 e Nota n.6862 del 29/08/2008)

INTERMEDIARI ABILITATI A TRASMISSIONE TELEMATICA DICHIARAZIONI

Modalità di conservazione della documentazione informatica ai fini fiscali

L'Agenzia delle Entrate è intervenuta in risposta a un'istanza di interpello presentata da un'associazione professionale di commercialisti e avvocati, che offre servizi di consulenza economica, giuridica, fiscale e legale. I professionisti evidenziano che nell'ambito della loro attività risulta gravoso l'assolvimento dell'obbligo relativo alla conservazione su copie cartacee delle dichiarazioni inviate telematicamente e propongono di conservare detti modelli su supporto informatico, mediante il processo di conservazione sostitutiva di cui all'art.3, co.2 del D.M. 23/01/04 (*file* relativo alla copia di ciascuna dichiarazione inviata), anche se la copia della dichiarazione inviata non riproduce la sottoscrizione del contribuente, presente solo sulla copia cartacea consegnata al contribuente stesso. L'Agenzia delle Entrate risponde richiamando l'art.3 del DPR n.322/98: la sottoscrizione della dichiarazione è elemento essenziale per la sua conservazione da parte dei contribuenti e dei sostituti di imposta che presentano le dichiarazioni in via telematica. I soggetti incaricati della trasmissione telematica, invece, possono conservare su supporto informatico le copie delle dichiarazioni trasmesse (anche prive della sottoscrizione del contribuente). Le procedure per conservare su supporto informatico le copie delle dichiarazioni sono state fornite con la circolare n.36/06.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.354, 08/08/2008)

IVA

Detrazione dell'Iva corrisposta in dogana per merci in *consignment stock*

Un'operazione di importazione di merci da una società *extra* UE che non ha rappresentanza fiscale in Italia, mediante un contratto di *consignment stock,* comporta, da un lato, l'obbligo di assolvere l'Iva in dogana e, dall'altro, il diritto di esercitare la detrazione dell'Iva ai sensi dell'art.19 del DPR n.633/72, previa annotazione della bolletta doganale nel registro di cui all'art.25 del medesimo Decreto. Il contratto di *consignment stock* prevede il differimento del trasferimento della proprietà dei beni ad un momento successivo a quello della loro consegna o spedizione: le merci vengono immagazzinate nei locali del compratore, che ne diventa proprietario solo all'atto del loro effettivo prelievo. All'atto del prelievo delle merci dal deposito in Italia, il cedente documenterà l'operazione con il titolo certificativo del suo Stato mentre l'acquirente emetterà un'autofattura, nella quale indicherà l'ammontare del corrispettivo corrisposto e dell'Iva relativa, nonché gli estremi della bolletta doganale con cui i beni sono stati introdotti e quelli di registrazione nel registro degli acquisti.

Stando alle disposizioni doganali, la proprietà dei beni importati (che il compratore ottiene in un momento successivo rispetto al transito delle merci in dogana) non è condizione fiscalmente necessaria per ottenere la detrazione di imposta. Qualora il prezzo corrisposto al momento dell'acquisto definitivo sia superiore a quello indicato in dogana al momento dell'introduzione delle merci nel territorio italiano, lo stesso importo concorrerà alla liquidazione solo per la differenza corrisposta. Diversamente, nell'ipotesi di restituzione dei beni ricevuti in deposito al fornitore, si avrà una cessione all'esportazione che dovrà essere documentata con una fattura non imponibile ai sensi dell'art.8 del DPR n.633/72.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.346, 05/08/2008)

RESIDENZA FISCALE PERSONE FISICHE

I legami morali, sociali e familiari sono indice di residenza in Italia

In risposta ad un'istanza di interpello, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che ai sensi dell'art.2, co.2 del Tuir, sono considerati residenti coloro che, per la maggior parte del periodo di imposta, sono iscritti nelle anagrafi comunali dei residenti ovvero hanno nel territorio dello Stato italiano il domicilio o la residenza ai sensi del Codice Civile. L'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) costituisce condizione necessaria ma non sufficiente per poter essere considerato non residente, a differenza dell'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente che, da sola, costituisce presupposto per essere considerato residente in Italia. Al fine di stabilire la residenza fiscale è sufficiente che una persona abbia stabilito in Italia la sede dei propri affari ed interessi (domicilio) oppure, alternativamente, la propria dimora abituale (residenza). La locuzione "*affari ed interessi*", di cui all'art.43, co.1 c.c., deve intendersi comprensiva di rapporti non solo di natura patrimoniale ed economica ma anche morali, sociali e familiari. Pertanto l'Agenzia delle Entrate, indipendentemente dalla presenza fisica e dalla circostanza che l'attività lavorativa sia esplicata prevalentemente all'estero, individua come indici significativi ai fini della residenza fiscale italiana:

- la disponibilità di un'abitazione permanente;
- la presenza della famiglia;
- l'accreditamento di propri proventi dovunque conseguiti;
- il possesso di beni anche mobiliari;
- la partecipazione a riunioni d'affari;
- la titolarità di cariche sociali;
- il sostenimento di spese alberghiere o di iscrizione a circoli o *clubs*.

Occorre, pertanto, una valutazione d'insieme dei rapporti che un soggetto intrattiene nel nostro paese per valutare se, nel periodo in cui è stato anagraficamente residente all'estero, abbia effettivamente perso ogni collegamento con lo Stato italiano e possa, quindi, essere considerato fiscalmente non residente.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.351, 07/08/2008)

INDICE DEI PREZZI ALCONSUMO DI LUGLIO 2008

L'Istituto nazionale di statistica ha pubblicato l'indice mensile

L'Istat ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di luglio, pubblicato ai sensi dell'art.81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art.54 della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a 135,4. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari al +4,0%.

(Istat, Comunicato del 11/08/2008, G.U. n.192 del 18/08/2008)

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: DAL 1° SETTEMBRE 2008 DETRAZIONE TOTALE PER L'IVA ASSOLTA SULLE SPESE ALBERGHIERE E DI RISTORAZIONE

A partire dal **1º settembre 2008**, imprese e professionisti potranno detrarre interamente l'Iva sulle spese sostenute in relazione a servizi alberghieri e di ristorazione beneficiate dai propri titolari, dipendenti, collaboratori, amministratori, soci e da tutti coloro che intrattengono rapporti con essi. Ciò per effetto della modifica apportata alla lett.f) dell'art.19-*bis*1 del DPR n.633/72 da parte della legge di conversione al D.L. n.112/08.
Tali spese, peraltro, non devono assumere la qualifica di spese di rappresentanza, in quanto per esse è prevista una specifica disposizione (lett.h) dell'art.19-*bis*1), ad oggi non modificata, che ne prevede ancora l'indetraibilità totale (fanno eccezione le spese di rappresentanza di modesto importo per le quali è prevista comunque la detrazione integrale).
L'integrale detrazione dell'Iva potrà essere fruita a condizione che la spesa relativa al pernottamento alberghiero o alla somministrazione di pasti e bevande sia inerente all'attività svolta dall'impresa o dal professionista. Tale valutazione, che non sempre appare agevole vista la natura, spesso privata, di tali spese, potrà essere facilitata dall'indicazione nel documento dei soggetti che hanno beneficiato della prestazione di vitto e/o alloggio e delle motivazioni della fruizione.
Occorre segnalare, infine, che il vantaggio riconosciuto ai fini Iva risulta compensato da una limitazione alla deducibilità di tali spese. Tuttavia, tali restrizioni ai fini delle imposte dirette e Irap avranno decorrenza (in base al co.28-*quinquies*, art.83 del D.L. n.112/08) a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008 e, quindi, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, dal 1° gennaio 2009. Riassumendo di seguito in breve le modifiche riguardanti il comparto delle imposte dirette, se ne rimanda l'esame dettagliato a una successiva informativa.

Imposte dirette e Irap: solo dal 2009 scatta la deducibilità limitata al 75%

La limitazione alla deducibilità ai fini redditi e Irap delle spese di vitto e alloggio nella misura del 75% decorre a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008 e, quindi, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, ***dal 1° gennaio 2009****. Per gli esercenti arti e professioni la deduzione limitata al 75% di tali spese si aggiunge al limite massimo già previsto pari al 2% dei compensi annui percepiti. Secondo l'Agenzia delle Entrate (circolare n.53/E del 05.09.2008) la limitazione al 75% interessa per analogia anche le spese di rappresentanza sia dell'impresa che del professionista.*

Per il periodo che va dal 1° settembre 2008 al 31 dicembre 2008, quindi, le novità in merito alle spese relative a servizi di vitto e alloggio riguardano unicamente il comparto dell'Iva.
Si propongono, di seguito, in forma di rappresentazione schematica, alcune indicazioni operative riguardanti l'ambito di applicazione della nuova disposizione e le modalità di certificazione e registrazione dei documenti di spesa necessari al riconoscimento della detrazione Iva.

In considerazione delle complicazioni di tipo amministrativo che tale novità comporta (gestione del documento fattura rispetto ai più agevoli strumenti di certificazione rappresentati da scontrini e ricevute fiscali), molte aziende dovranno confrontare i vantaggi di natura finanziaria che derivano dall'intervenuta detrazione dell'Iva rispetto ai maggiori costi organizzativi necessari alla gestione della "nuova" documentazione. Sarà consigliabile per molte aziende fissare un tetto massimo di spesa singola, oltre il quale risulterà conveniente la detrazione dell'Iva rispetto ai costi di gestione del documento fattura. Anche in questo caso, tuttavia, i problemi non sono finiti: infatti, non è ancora stato chiarito se l'Iva volontariamente non detratta sulla spesa di vitto e alloggio (perché reputato non conveniente) possa essere portata in deduzione quale costo ai fini delle imposte sul reddito. Si auspica che su tale punto intervenga in tempi brevi l'Agenzia delle Entrate.

IVA SU PRESTAZIONI DI VITTO E ALLOGGIO: regole in vigore dal 1° settembre 2008		
BENEFICIARI	**OGGETTO**	**TRATTAMENTO IVA**
➢ Lavoratori dipendenti ➢ Collaboratori coordinati e continuativi ➢ Amministratori ➢ Soci lavoratori (non amministratori né dipendenti o collaboratori) ➢ Titolari ditta individuale (o di impresa familiare) ➢ Professionisti (singoli o associati)	Spese di vitto e alloggio diverse dalle spese di rappresentanza	**Detrazione al 100%**

MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE DELLA SPESA
➲ Scontrino e ricevuta fiscale non sono documenti validi per il riconoscimento della detrazione ai fini Iva, per il fatto che l'Iva non viene indicata in modo esplicito sul documento
➲ L'unico documento valido per il riconoscimento della detrazione ai fini Iva è la fattura e, quindi, il documento che contiene gli elementi previsti dall'art.21 del DPR n.633/72
➲ La fattura deve essere necessariamente intestata al soggetto - impresa o professionista - interessato a portare in detrazione l'Iva (non è possibile detrarre l'Iva se la fattura risulta intestata direttamente al dipendente, collaboratore o amministratore)
➲ La detrazione ai fini Iva è riconosciuta solo se si riesce a dimostrare "l'inerenza" della spesa sostenuta in relazione alle finalità aziendali o professionisti: per questo motivo, ancorché non previsto come obbligo normativo, ai fini della dimostrazione dell'inerenza pare opportuno far indicare dall'esercente o dai beneficiari nel corpo della fattura (laddove possibile) il nominativo di colui o di coloro che hanno fruito della prestazione
➲ **Secondo l'Agenzia delle Entrate (circolare n.53/E del 05.09.2008), ai fini del riconoscimento della detrazione, è necessario che la fattura rechi una doppia intestazione: sia l'intestazione del soggetto che fruisce la prestazione (dipendente, collaboratore, amministratore) che del soggetto che commette il servizio (impresa e/o professionista). Pare non sia sufficiente, secondo l'Agenzia delle Entrate, la mera annotazione del nominativo nel corpo della fattura**
➲ Le imprese o i professionisti che intrattengono rapporti continuativi con il medesimo esercente (bar o ristorante) possono stipulare convenzioni che prevedono il pagamento e la fatturazione delle prestazioni con cadenza periodica (resta, in questo caso, l'obbligo di rilasciare lo scontrino o la ricevuta fiscale recanti l'indicazione "corrispettivo non riscosso" al momento di ultimazione di ogni prestazione)

MODALITÀ SEMPLIFICATA DI REGISTRAZIONE

Per fatture di importo singolo inferiore a euro 154,94, emesse nell'arco dello stesso periodo (mese o trimestre), è consentito riportare tutte le fatture emesse nel periodo in un unico documento riepilogativo che costituisce oggetto di autonoma registrazione. Nel documento dovrà essere riportato:

- il numero progressivo attribuito dal destinatario a ciascuna fattura (attenzione: non il numero assegnato dall'emittente il documento);
- l'ammontare complessivo dell'imponibile e dell'Iva, distinti per aliquota.

Si riporta di seguito un *fac-simile* della distinta riepilogativa che sarà oggetto di autonoma registrazione in contabilità in luogo delle singole fatture oggetto di riepilogo (e che verranno agganciate alla distinta ai soli fini della conservazione).

Fac - simile **distinta riepilogativa delle fatture di acquisto di importo inferiore a € 154,94 ricevute nel mese di settembre 2008**

(documento emesso ai sensi dell'art.6, co.6 del DPR n.695/96)

Fatture identificate dai seguenti numeri progressivi: 100, 105, 120, 131,...

Totale imponibile assoggettato ad aliquota Iva dello 0%	€ 2.000,00
Totale imposta con aliquota 10%	€ 200,00
Totale distinta riepilogativa	€ 2.200,00

Numero allegati: xx

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: LA CESSIONE QUOTE SI PUÒ FARE DAL COMMERCIALISTA

Con l'approvazione del Decreto Legge n.112/08 (convertito con la L. n.133/08 pubblicata sulla G.U. del 21 agosto 2008) a decorrere dal 22 agosto 2008 la cessione delle quote sociali può avvenire, oltre che per atto con firme autenticate, anche con firma digitale del cedente e del cessionario e quindi depositato al registro delle imprese da parte di un Dottore Commercialista o di un Ragioniere iscritti all'albo.
In altre parole, la cessione delle quote oggi diviene un'ordinaria pratica al registro delle imprese, analoga a quella, ad esempio, del cambiamento di amministratore: **lo Studio è quindi oggi titolato per provvedere alle formalità necessarie e consequenziali alla cessione delle quote di una società**.
Dal punto di vista pratico, questo comporta che oggi il socio che intende cedere una quota della società non è più tenuto ad avvalersi obbligatoriamente dell'attività di un notaio per le formalità necessarie, ma al contrario ha la possibilità di scegliere quale soluzione ritiene più semplice e conveniente:

1) recarsi dal notaio il quale provvederà alla redazione di un atto di cessione e quindi all'autentica delle firme del cedente e del cessionario, con conseguente deposito al registro delle imprese;
2) chiedere al commercialista che provveda a depositare un contratto di cessione della quota, sottoscritto dal cedente e dal cessionario con firma digitale.

Qualora venga preferita la seconda soluzione, **lo Studio è ovviamente a disposizione della clientela per la redazione del contratto di cessione della quota, così come per tutte le formalità consequenziali**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: OPERAZIONI IN *REVERSE CHARGE* E RICADUTE SANZIONATORIE

Come noto, una quantità sempre maggiore di operazioni sconta l'Iva in Italia con il metodo dell'inversione contabile; in sostanza, il tributo non viene applicato e addebitato dal fornitore, bensì emerge solo a livello contabile nei registri Iva e nelle liquidazioni periodiche del cliente, mediante il meccanismo dell'integrazione della fattura e della doppia registrazione.
Nel particolare settore dei subappalti edili, la situazione che si è venuta a creare appare davvero difficilmente inquadrabile all'interno di regole comuni e consolidate, stante l'indisponibilità di chiare regole basilari e la proliferazione di pronunce dell'Agenzia su singole casistiche.
Abbiamo già in passato raccomandato a tutti i clienti di rivolgersi sempre allo Studio ogni qual volta si presenti una situazione non del tutto limpida, al fine di poter definire con sufficiente certezza il corretto trattamento da riservare all'operazione.
La questione appare assai delicata per gli **aspetti sanzionatori** che la normativa riserva alle violazioni connesse ai suddetti comportamenti; infatti, trascurando il caso patologico della mancata fatturazione:

1) è punito con la sanzione dal 100 al 200% dell'imposta, con un minimo di 258 euro, chi, ricevendo una fattura senza Iva, non assolve l'imposta mediante *reverse charge*;
2) è punito con la sanzione dal 100 al 200% dell'imposta, con un minimo di 258 euro, il cedente o prestatore che ha irregolarmente addebitato l'imposta in fattura omettendone il versamento all'erario (c'è responsabilità solidale tra i due soggetti per la sanzione e per l'Iva non versata);
3) se l'imposta viene assolta, ancorché irregolarmente, dal cessionario o committente ovvero dal cedente o prestatore, fermo il diritto alla detrazione, si applica la sanzione amministrativa del 3% dell'imposta irregolarmente assolta, con un minimo di 258 euro, e comunque non oltre 10.000 euro per le irregolarità commesse nei primi tre anni di applicazione (c'è responsabilità solidale tra i due soggetti per il pagamento della sanzione).

Recentemente, la **Corte di Giustizia europea** ha tuttavia ribadito **un principio molto importante**: nel caso di contestazione di violazioni relative all'assolvimento dell'imposta con il meccanismo dell'inversione contabile, l'ufficio deve rettificare l'imposta a debito (quella non applicata) ma, contestualmente, riconoscere il diritto alla detrazione che scaturisce dalla stessa operazione.
In sostanza, per il *reverse charge* nel mondo dei subappalti in edilizia, ma anche per le operazioni intracomunitarie, per le autofatture in genere, ecc., il mancato compimento degli adempimenti formali non preclude il diritto alla detrazione dell'Iva, anche in mancanza di annotazione sul libro Iva acquisti.
Nella pratica, significa che solitamente non dovrebbe mai trovare applicazione la sanzione proporzionale di cui al precedente numero 1), e ciò anche per il passato, posto che la pronuncia ha natura interpretativa.
Ovviamente, quanto sopra non vale nei casi di Iva indetraibile oggettivamente, oppure di sussistenza di limitazioni soggettive alla detrazione.

Il messaggio rassicurante che è giunto dalla Corte europea, tuttavia, non va assolutamente interpretato come un invito a considerare con leggerezza le operazioni di inversione contabile; infatti, non è ancora superato il dubbio che possano essere applicate sanzioni di altra natura per punire un comportamento che, nei fatti, si è rivelato inesatto.
Lo studio, pertanto, rimane a completa disposizione dei clienti raccomandando:

- di verificare, preventivamente all'effettuazione dell'operazione, il corretto trattamento Iva, specialmente nelle ipotesi che si discostano da quelle già in passato approfondite;
- di segnalare il comportamento dei propri fornitori, al fine di testarne la correttezza e, nei casi dubbi, provvedere a bloccare il pagamento della fornitura, al fine di avere un'arma efficace per richiedere le correzioni contabili del caso, quando dovute.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: SEMPLIFICAZIONI *PRIVACY* ANCHE PER LE PMI

Anche la Manovra Estiva si occupa di *privacy*, dopo che già lo scorso 19 giugno un provvedimento emanato dal Garante ha coinvolto piccole e medie imprese, professionisti e artigiani in materia di semplificazioni su alcuni adempimenti previsti dal D.Lgs. n.196/03 (per il cui esame si rinvia alla circolare mensile di luglio).

Il Documento programmatico sulla sicurezza (D.P.S.)

Le nuove semplificazioni riguardano principalmente il D.P.S., e sono in arrivo modifiche anche per la disciplina delle misure minime di sicurezza, dopo le modifiche apportate al Codice della *Privacy* ad opera dell'art.29 della Manovra.

In pratica ora è possibile **evitare** di redigere il documento programmatico sulla sicurezza **quando** i soggetti trattano:

1) soltanto dati non sensibili;
2) ovvero, in presenza di dati sensibili, questi siano costituiti unicamente:
 - dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti e collaboratori a progetto, senza indicazione della relativa diagnosi;
 - dall'adesione a organizzazioni sindacali o a carattere sindacale.

Si tratta molto spesso degli unici dati sensibili trattati da molte piccole o medie aziende, e, prima delle modifiche, costringevano alla redazione del D.P.S..

Per non redigere il D.P.S., sarà sufficiente che il titolare del trattamento dei dati renda un'autocertificazione (di cui all'art.47 del T.U. di cui al DPR n.445/00), in cui dichiari **di trattare soltanto tali dati in osservanza delle altre misure di sicurezza prescritte.**

Inoltre, secondo il testo del nuovo co.1-*bis,* art.34 del D.Lgs. n.196/03, in relazione ai trattamenti di cui sopra, nonché a quelli comunque effettuati per correnti finalità amministrative e contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante individuerà con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, **modalità semplificate** di applicazione del disciplinare tecnico di cui all'allegato B), in ordine all'adozione delle **misure minime di sicurezza**.

In buona sostanza, si tratta di un'ulteriore semplificazione, legata più specificatamente alle misure minime di sicurezza, in ordine al trattamento di quei dati che possiamo definire "ordinari", come la tenuta di una contabilità piuttosto che la gestione di dati e documenti previsti per i datori di lavoro.

La notificazione al Garante

Altra modifica riguarda la notificazione, che costituisce un obbligo solo al verificarsi di determinate e specifiche condizioni, per la quale ora la norma contiene un'esplicita indicazione delle informazioni che il titolare deve fornire attraverso il sito del Garante, utilizzando l'apposito modello.

Di seguito si ricordano le informazioni richieste dalla notificazione:

Le informazioni richieste nella notificazione
a) le coordinate identificative del titolare del trattamento e, eventualmente, del suo rappresentante, nonché le modalità per individuare il responsabile del trattamento, se designato;
b) la/le finalità del trattamento;
c) una descrizione della/delle categorie di persone interessate e dei dati o delle categorie di dati relativi alle medesime;
d) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati;
e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi;
f) una descrizione generale che permetta di valutare in via preliminare l'adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento.

Il trasferimento dei dati personali fuori dalla UE

Infine, l'ultima modifica, probabilmente quella meno rilevante per la gran parte dei soggetti interessati, riguarda il trasferimento di dati personali oggetto di trattamento verso un Paese non appartenente all'Unione europea. Tale trasferimento era consentito in precedenza solo se autorizzato dal Garante, sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato, individuate e avallate dalla Commissione Europea o individuate dal Garante stesso anche in relazione a garanzie prestate contrattualmente. Ora il Garante potrà autorizzare il trasferimento dopo aver appurato l'esistenza delle necessarie garanzie, oltre che su base contrattuale, anche mediante regole di condotta esistenti nell'ambito di società appartenenti a un medesimo gruppo.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: SLITTANO I TERMINI PER LA RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI

Dopo che la Finanziaria 2008 ha riproposto per persone fisiche, società semplici e enti non commerciali la possibilità di rideterminare il valore dei terreni agricoli e edificabili e delle partecipazioni non quotate posseduti al **1° gennaio 2008**, fissando al 30 giugno scorso (scadenza poi rinviata al 20 luglio con un DPCM) il termine per la redazione e il giuramento delle perizie, e per il versamento della prima o unica rata dell'imposta sostitutiva, il legislatore ha variato la norma originaria, **modificando nuovamente i termini**, riassunti nella tabella che segue:

Possesso	Redazione perizia		
01.01.2008	31.10.2008	31.10.2009	31.10.2010
	Versamento imposta (1ª o unica rata)	Versamento 2ª rata	Versamento 3ª rata

Come noto, la rivalutazione consegue effetti solo se si redige un'apposita perizia di stima, da asseverare ora entro il 31 ottobre 2008 e, sempre entro tale data, se si versa l'imposta sostitutiva dovuta, ovvero la prima rata. Si ricorda che sulla eventuale seconda e terza rata sono dovuti interessi nella misura del 3% annuo.
L'imposta sostitutiva è dovuta sul valore complessivo del bene alla data del 1° gennaio 2008, come risulta dalla perizia di stima e, in particolare, nella misura del:

- 4% per i terreni agricoli e le aree edificabili;
- 4% per le partecipazioni qualificate;
- 2% per le partecipazioni non qualificate.

Il momento di redazione della perizia, comunque da asseverare entro e non oltre il 31 ottobre 2008, può essere diverso a seconda che si tratti di terreni o partecipazioni:

- per i terreni la perizia deve essere necessariamente predisposta prima della loro cessione, poiché il valore che emerge è quello minimo ai fini dell'imposta di registro, e quindi se ne deve tenere conto ai fini della tassazione dell'atto;
- per le partecipazioni, la perizia può essere redatta anche successivamente alla vendita, purché la partecipazione non sia immessa in un regime di risparmio amministrato o gestito.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

Firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: EFFETTI DELLO SLITTAMENTO DELLA PRESENTAZIONE DI UNICO 2008

Come si è già avuto modo di segnalare in precedenza, il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi Unico 2008 è stato prorogato, ad opera del D.L. n.97/08, dal 31 luglio al 30 settembre 2008.
Di tale adempimento si occuperà ovviamente lo Studio per le dichiarazioni da questo redatte. Preme comunque segnalare alla gentile clientela che tale proroga porta con sé anche una conseguente proroga di altri adempimenti, dei quali il contribuente può opportunamente beneficiare.

Correttiva nei termini
Qualora il contribuente abbia dimenticato di fornire allo studio documentazione relativa a redditi conseguiti o a spese sostenute nel corso del 2007, entro il 30 settembre è possibile provvedere alla regolarizzazione, attraverso la correzione della dichiarazione già predisposta ovvero, se questa fosse già stata presentata, tramite una correttiva nei termini. La presentazione della dichiarazione correttiva nei termini non prevede l'applicazione di alcuna sanzione specifica da parte dell'Erario.
Qualora dalla dichiarazione risultasse un maggior credito, questo potrà essere speso immediatamente in compensazione di altri tributi o contributi, mentre se risulterà un debito d'imposta (o un minor credito già utilizzato), sarà possibile ravvedere tale importo con la sanzione ridotta del 6%.
La proroga relativa all'invio della dichiarazione non ha comportato alcuna modifica delle scadenze di pagamento: eventuali ritardi di versamento del saldo 2007 e dell'acconto 2008 (o di qualcuna delle eventuali rate, se il contribuente ha deciso di beneficiare di una rateizzazione) dovranno essere regolarizzati tramite il ravvedimento operoso.

***Bonus* incapienti**
Lo spostamento al 30 settembre del termine per l'invio di Unico 2008, comporta una conseguente serie di proroghe correlate. Tra queste si segnala la proroga per la presentazione del modello (telematico) per richiedere il *c.d. bonus* "incapienti" per i soggetti che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione Unico 2008. Il provvedimento, firmato dal direttore delle Entrate l'11 marzo scorso, prevede infatti che la presentazione del modello debba avvenire entro i medesimi termini previsti per la dichiarazione dei redditi relativa al 2007.

Estromissione immobile imprenditore individuale
Lo slittamento del termine di presentazione di Unico 2008 comporta un analogo spostamento dal 31 luglio al 30 settembre 2008 per il termine di versamento della prima rata, pari al 40% dell'imposta sostitutiva per l'estromissione dei beni immobili strumentali dal patrimonio

dell'impresa, una misura introdotta dalla Finanziaria 2008 per far fuoriuscire gli immobili strumentali dalla sfera dell'impresa individuale in modo assolutamente agevolato.
Considerando l'enorme vantaggio che si può ottenere con tale provvedimento, si invitano i contribuenti che versano nelle condizioni richieste dalla norma (in linea di massima, imprese individuali con immobili strumentali, specialmente se questi ultimi risultano "datati") a contattare lo Studio per una valutazione della posizione.

Dichiarazione Ici
Si ricorda che anche la dichiarazione Ici prevede quale termine di presentazione quello previsto per l'invio della dichiarazione dei redditi: pertanto, i contribuenti che si avvalgono del modello Unico 2008, hanno tempo sino al 30 settembre per comunicare variazioni relative ai propri immobili intervenute nel 2007. Si ricorda peraltro che variazioni relative agli immobili incidono anche sulla dichiarazione dei redditi. Pertanto, qualora si siano verificate tali variazioni, si invita la gentile clientela a comunicarle allo Studio con la massima sollecitudine.
In alcuni casi la dichiarazione Ici non è dovuta: si invita comunque a contattare lo Studio per verificare la singola situazione, in quanto in ogni caso occorre intervenire sulla dichiarazione dei redditi.

Redazione dell'inventario
Lo slittamento del termine per l'invio di Unico 2008 produce effetti anche sul termine per la redazione dell'inventario: infatti, ai sensi dell'art.15 del DPR n.600/73, esso deve essere redatto entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette. Essendo questo spostato al 30 settembre 2008, l'inventario 2007 dovrà essere redatto entro il 31 dicembre 2008.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: MODALITÀ DI TENUTA E CONSERVAZIONE DEL LIBRO UNICO DEL LAVORO

Emanato il Decreto del Ministero del Lavoro che disciplina anche il periodo transitorio

È stato pubblicato sulla G.U. n.192 del 18/08/08 il Decreto Ministeriale del 9 luglio 2008, che ha definito le modalità e i tempi di tenuta e conservazione del Libro Unico del Lavoro (LUL), istituito dall'art.39 del D.L. n.112/08. Tutti i datori di lavoro privati, con la sola eccezione dei datori di lavoro domestico, dovranno istituire, in sostituzione dei vecchi libri paga e matricola, il Libro Unico del Lavoro nel quale iscrivere tutti i lavoratori subordinati, compresi i lavoratori a domicilio, i collaboratori coordinati e continuativi, a progetto e non, e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo (anche se misto, capitale e lavoro). Non sono più oggetto di registrazione, invece, i dati riguardanti i collaboratori e i coadiuvanti delle imprese familiari, i coadiuvanti delle imprese commerciali e i soci lavoratori di attività commerciale e di imprese in forma societaria.

Modalità di istituzione e tenuta del Libro Unico del Lavoro

Le nuove disposizioni obbligano il datore di lavoro a tenere e conservare un solo ed unico Libro del Lavoro, anche in presenza di più posizioni assicurative e previdenziali in ambito aziendale o di più sedi di lavoro stabili e organizzate, mediante uno dei seguenti sistemi:

- elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo, con numerazione di ogni pagina e vidimazione prima della messa in uso presso l'Inail;
- stampa *laser*, con autorizzazione preventiva, da parte dell'Inail, alla stampa e generazione della numerazione automatica;
- su supporti magnetici, sui quali ogni singola scrittura costituisca documento informatico e sia collegata alle registrazioni effettuate in precedenza, o ad elaborazione automatica dei dati, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art.71 del D.Lgs. n.82/05; tali sistemi sono sottratti ad obblighi di vidimazione e autorizzazione, previa apposita comunicazione scritta alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, prima della messa in uso.

Il Libro Unico su supporti magnetici deve essere reso leggibile e, a richiesta, disponibile su supporto cartaceo o informatico (formato pdf), in caso di verifiche, controlli o ispezioni. Qualunque sia il sistema di tenuta adottato, resta fermo l'obbligo di attribuire a ciascun foglio in fase di stampa una numerazione sequenziale, conservando eventuali fogli deteriorati o annullati.

Il Libro Unico del Lavoro va conservato presso la sede legale del datore di lavoro o, in alternativa, presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti abilitati o presso la sede dei centri di assistenza delle associazioni di categoria. Pertanto, il luogo di tenuta e conservazione non è più, come in passato, il luogo in cui si esegue il lavoro. L'obbligo di conservazione vale per la durata di cinque anni dalla data dell'ultima registrazione.

Obblighi di registrazione e di esibizione dei dati

Le scritturazioni obbligatorie sul Libro Unico del Lavoro devono avvenire, per ciascun mese di riferimento, entro il giorno 16 del mese successivo. Per le aziende che hanno in uso una retribuzione "sfasata" è consentito valorizzare le presenze nel mese successivo, a condizione che di ciò sia data precisa annotazione: possono essere oggetto di registrazione differita i soli dati variabili retributivi, permanendo l'obbligo di annotare sul Libro Unico entro il giorno 16 del mese successivo le presenze del periodo di riferimento.

L'obbligo di esibizione dei dati grava sul datore di lavoro, sul consulente del lavoro o su uno dei professionisti parimenti autorizzati: gli ispettori, all'atto dell'accesso ispettivo in azienda, o in una delle sedi dell'azienda, si troveranno a richiedere l'esibizione del Libro Unico aggiornato fino al mese precedente (se l'ispezione avviene dopo il 16 del mese) ovvero fino a due mesi precedenti (se l'ispezione avviene prima del 16 del mese).

Regime transitorio

In via transitoria, fino al periodo di paga relativo al mese di dicembre 2008 (quindi fino al 16 gennaio 2009, termine ultimo entro il quale il Libro Unico dovrà essere stato istituito), tutti i datori di lavoro possono adempiere agli obblighi di tenuta del Libro Unico del Lavoro attraverso la corretta e regolare tenuta del libro paga, nelle sue sezioni paga e presenze (ovvero del registro dei lavoranti e del libretto personale di controllo per i lavoranti a domicilio), preventivamente vidimati e debitamente compilati e aggiornati. In ogni caso, è immediatamente operativa la possibilità di effettuare le registrazioni delle presenze e dei dati retributivi entro l'unico termine fissato al giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. A far data dal 18 agosto 2008, invece, il libro matricola e il registro d'impresa sono abrogati.

Adempimenti dei soggetti delegati alla tenuta del Libro Unico da parte dei propri clienti

I consulenti del lavoro, i professionisti e gli altri soggetti abilitati di cui all'art.1 della L. n.12/79, autorizzati ad adottare un sistema di numerazione unitaria del Libro Unico del Lavoro per i datori di lavoro assistiti, devono preventivamente ottenere una delega scritta da ciascun datore di lavoro (può essere inserita anche nella lettera di incarico). I medesimi soggetti dovranno provvedere ad inviare all'Inail, in via telematica:

- con la prima richiesta di autorizzazione alla numerazione unitaria del Libro Unico, l'elenco dei datori di lavoro assistiti, indicandone il codice fiscale;
- entro 30 giorni dall'evento dell'avvenuta acquisizione o cessazione di un nuovo datore di lavoro, la formalizzazione dell'avvenuto incarico ovvero l'interruzione dell'incarico stesso.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

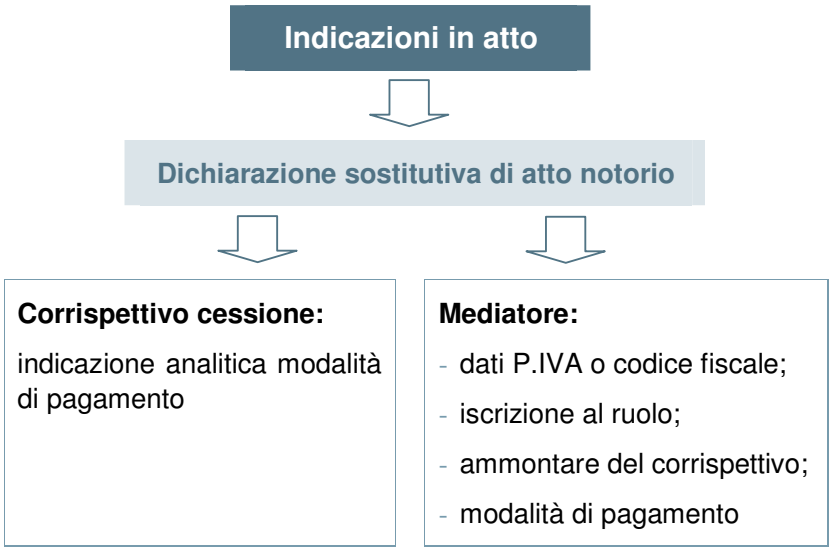
firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: LE INDICAZIONI DA INSERIRE NEGLI ATTI DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE

In occasione di un atto notarile di compravendita immobiliare sono molteplici le attenzioni che acquirente e venditore devono prestare, con riferimento ai contenuti dell'atto medesimo e alle conseguenze accertative che l'indicazione in atto di determinati valori comporta.
La situazione, peraltro, diventa ancora più complessa allorquando la compravendita è realizzata con l'intervento di un intermediario professionale (mediatore) oppure quando l'acquisto dell'immobile viene finanziato mediante la sottoscrizione di un contratto di mutuo.
A partire dalla Manovra Prodi-Bersani (D.L. n.223/06), in parte modificata dalle disposizioni contenute nella Finanziaria 2007, sono numerose le disposizioni che, nel tentativo di contrastare fenomeni di occultamento di corrispettivi e/o di omesse fatturazioni, hanno incrementato enormemente le informazioni da indicare negli atti di compravendita.
Si cercherà di evidenziare, in forma di rappresentazione schematica, quali sono gli elementi che debbono essere indicati in atto, unitamente alle conseguenze che la loro omissione o errata indicazione comporta.



L'indicazione analitica delle modalità di pagamento

La dichiarazione dei pagamenti	➲ Le parti devono rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale indicano le modalità analitiche di pagamento del corrispettivo della cessione immobiliare. Tale obbligo di natura fiscale non deve confondersi con la dichiarazione del venditore, attraverso la quale viene offerta quietanza del prezzo di cessione: dal punto di vista fiscale tale dichiarazione deve essere resa ad opera di entrambe le parti della transazione, in quanto ambedue sono coinvolte nella responsabilità circa la correttezza delle modalità di pagamento dichiarate. Anzi, il punto focale è sull'acquirente: quest'ultimo, nel proprio interesse (in particolare la salvaguardia del diritto a beneficiare del regime del prezzo-valore) contrapposto a quello del cedente, ha tutto il vantaggio a far emergere con la massima trasparenza il quadro dei movimenti finanziari alla base della transazione. ➲ La disposizione di legge prevede un riferimento atecnico al "trasferimento di un immobile", lasciando intendere chiaramente che la compravendita sia fattispecie interessata (tanto nel caso di trasferimento di piena proprietà quanto nel caso di nuda proprietà), lasciando invece qualche dubbio su come ci si debba comportare nel caso di costituzione di usufrutto (fattispecie che pare prudente ricomprendere) ovvero di costituzione di servitù (che invece parrebbe essere fattispecie esclusa). Posto che la volontà del Legislatore è quella di individuare movimenti di denaro non dichiarati, sembrano poi esclusi anche gli atti di permuta oltre a quelli di divisione senza conguaglio, in quanto, malgrado vi sia trasferimento della proprietà, non sono avvenuti trasferimenti di denaro. Al contrario, se la permuta e la divisione sono fatti con conguagli, l'obbligo di analitica indicazione risulta operativo per quanto riguarda le somme di denaro.
Pagamento del corrispettivo: indicazione analitica	➲ Non è più possibile, come avveniva in passato, semplicemente indicare l'importo della vendita, ma occorrerà fornire informazioni sufficientemente dettagliate per consentire all'Amministrazione Finanziaria di individuare l'esatta movimentazione finanziaria interessata. ➲ Una seconda considerazione deve invece essere riservata all'esatto significato da attribuire al concetto di "analitica indicazione": la soluzione è tutt'altro che semplice in quanto è più che lecito chiedersi in presenza di quali elementi si possa affermare senza ombra di dubbio che il pagamento è stato individuato con sufficiente precisione, evitando di incorrere in future sanzioni. Si pensi al caso di un assegno: sicuramente non è sufficientemente la sola indicazione dello strumento di pagamento prescelto. Ad integrazione non pare neppure adeguata la sola indicazione della banca trattaria, ma serve quantomeno il numero dell'assegno, che permette di individuare con certezza la transazione. Non si ritiene invece necessario indicare la data di emissione così come la descrizione del documento. Posto che sull'argomento sarebbe opportuno fossero fornite informazioni maggiormente dettagliate al fine di scongiurare il rischio di vedersi comminare le nuove sanzioni, probabilmente l'allegazione della copia dell'assegno (ma le medesime considerazioni valgono anche nel caso di bonifico) potrebbe essere una soluzione semplice e idonea a fornire sufficienti certezze.

(continua)	➲ Vi sono poi numerosi altri interrogativi; si pensi, ad esempio, al caso di pagamento cumulativo di più soggetti (coniugi che acquistano l'abitazione bonificando cumulativamente l'importo da un conto cointestato: un importo pagato indistintamente da più soggetti è sufficientemente analitico?) oppure il caso di pagamenti futuri (pare iniquo obbligare le parti a stabilire oggi le modalità di pagamento che saranno utilizzate e per le quali oggi non si è ancora pattuita una specifica modalità; cosa succederebbe se fosse indicata quale modalità da utilizzarsi il bonifico da un determinato conto e successivamente alla stipula dell'atto questo conto venisse estinto?). Si tratta di interrogativi che allo stato attuale non hanno risposta certa e che meriterebbero una pronuncia ufficiale.
Regime del prezzo valore	➲ L'unica fattispecie in cui l'accertamento a valore normale non è esperibile è quello relativo all'applicazione del regime del prezzo-valore. Detto istituto risulta applicabile alle transazioni di immobili abitativi in cui l'acquirente è un privato e il venditore è colui (sia soggetto Iva che privato) che cede in applicazione dell'imposta di registro. Dopo la modifica apportata dalla Finanziaria 2007 rientrano nell'ambito applicativo di tale regime non solo i cedenti privati, ma anche le imprese che applicando il regime di esenzione Iva assoggettano l'operazione ad imposta di registro nella misura del 2% (restano pertanto esclusi solo i soggetti che cedono gli immobili abitativi in regime di imponibilità Iva: si tratta, in pratica, delle sole imprese costruttrici o ristrutturatici che cedono tali immobili entro 4 anni dalla ultimazione dei lavori di costruzione e ristrutturazione). ➲ Con riferimento a tale istituto il co.21 dell'art.35 del D.L. n.223/06 ha disposto che l'occultamento, anche parziale, del corrispettivo fa perdere all'acquirente il diritto a fruire del regime agevolativo sulle cessioni immobiliari, permettendo all'Amministrazione Finanziaria il recupero dell'imposta sull'intero valore della transazione. In questo modo, prima togliendo convenienza all'acquirente a dichiarare un valore inferiore a quello realmente pagato e poi addirittura sanzionandolo per il parziale occultamento del corrispettivo, si è inteso stimolarlo a dichiarare in atto l'intero importo della transazione. Inoltre, visto che tale regime si applica a richiesta dell'acquirente, il cedente si troverà obbligato a dichiarare il reale corrispettivo della transazione. È una manovra dai chiarissimi intenti: cercando una contrapposizione di interessi tra le parti si è mirato a offrire uno sconto all'acquirente (in termini di imposta di registro calcolata su una base imponibile decisamente inferiore) con la finalità di far emergere materia imponibile in capo a chi si trova a cedere l'immobile. ➲ L'obbligo di indicazione in atto del corrispettivo di cessione, oltre che una valida guida per i verificatori nella ricerca di eventuali corrispettivi, sarà anche un deterrente per gli acquirenti: visto che la decadenza dall'agevolazione può essere comminata solo nel caso di accertamento di pagamenti non dichiarati, l'analitica esposizione degli esborsi avvenuti permetterà all'A.F. di individuare con maggiore facilità il reale ammontare complessivo della transazione.

L'intervento del mediatore

La Finanziaria 2007 ha concentrato l'attenzione sull'obbligo di indicazione del ruolo da parte del soggetto che ha effettuato la mediazione, incaricando il notaio rogante di effettuare una specifica segnalazione all'Agenzia delle Entrate nel caso in cui il mediatore ne sia sprovvisto.

Al riguardo è stato osservato come in realtà l'iscrizione al ruolo sia fatto che interessa la Camera di Commercio più che l'Agenzia delle Entrate, per cui pare piuttosto dubbia l'utilità di tale comunicazione: probabilmente l'esigenza, più che comminare una sanzione per esercizio abusivo dell'attività, è quella di evidenziare soggetti che pongono in essere mediazioni in via non professionale, in quanto i redditi derivanti da tale attività finiscono spesso per non essere dichiarati. Se così fosse, i mediatori irregolari dovrebbero pertanto temere, più che una sanzione per esercizio abusivo dell'attività, una verifica fiscale riguardante redditi non dichiarati.

Questa previsione rende comunque più scomoda la posizione dei mediatori non in regola dal punto di vista amministrativo, posizione che comunque non era certo tranquilla dal punto di vista civilistico: ai sensi della L. n.39/89 il contratto di mediazione, perfezionato da un soggetto non iscritto all'albo deve considerarsi nullo, per contrasto con una norma imperativa, con la conseguenza che il mediatore dovrà restituire alle parti contraenti quanto ricevuto a titolo di provvigione, né si vedrà riconosciuto il diritto di esercitare azione per l'ottenimento della suddetta provvigione[1]. Tale posizione è stata recentemente ribadita dalla Cassazione[2]: il mediatore immobiliare non ha diritto alla provvigione ove l'affare relativo a immobile o azienda per la cui conclusione avesse messo in relazione le parti sia andato a buon fine, se non risulti iscritto nel ruolo degli agenti di affari in mediazione.

Dati del mediatore	➲ Se il mediatore è persona fisica occorre indicare i dati personali (al riguardo, se l'esigenza è quella di individuare il soggetto pare sufficiente il codice fiscale, anche se, per evitare di incorrere in sanzioni, pare opportuno aggiungere data e luogo di nascita, oltre che la residenza, ed eventualmente il luogo di svolgimento dell'attività), mentre se si tratta di società occorre indicare ragione sociale, dati identificativi (codice fiscale e sede) e dati del legale rappresentante ovvero (parrebbe di capire, in alternativa), se la mediazione è stata materialmente resa da un soggetto facente parte della società ma diverso dal rappresentante legale, occorrerà indicare i dati di quest'ultimo; ➲ il codice fiscale o la partita Iva; ➲ il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione istituito presso la CCIAA; ➲ ammontare e specifiche modalità di pagamento del compenso (con riferimento al significato di "analitica indicazione" si rinvia a quanto detto in relazione alle analitiche modalità di pagamento del corrispettivo della transazione immobiliare).
Detrazione per corrispettivi pagati ai mediatori	➲ È prevista una detrazione per le somme corrisposte dal 1° gennaio 2007 ai mediatori immobiliari: tale detrazione è pari a € 1.000, da dedurre integralmente nel periodo d'imposta di sostenimento, cumulativa per tutti gli acquirenti del medesimo immobile da adibire ad abitazione principale.

[1] Corte di Cassazione, sez. III civile, sent. n.3803/98.
[2] Corte di Cassazione civile, sent. n.19066/06.

Opzione per la tassazione sostitutiva	➲ Altra indicazione da rendere all'interno dell'atto di cessione di fabbricati e terreni agricoli (con esclusione delle aree edificabili) è l'opzione – che ovviamente deve essere esercitata ad opera della parte cedente – per l'assoggettamento della plusvalenza realizzata sulla transazione immobiliare a imposta sostitutiva del 20%.
Conseguenze sanzionatorie e accertative	➲ È prevista una sanzione amministrativa specifica nel caso di mancata indicazione in atto delle informazioni prescritte: essa varia da € 500 a € 10.000 ed è comminabile nel caso le informazioni prescritte siano omesse ovvero incomplete. ➲ In questo caso non pare possa ritenersi pregiudicato l'atto in sé dalla mancanza di tali informazioni e quindi il notaio procederà comunque alla redazione, in quanto la norma pare condizionarne la ricevibilità: il notaio renderà comunque edotte le parti delle sanzioni alle quali stanno andando incontro. ➲ Nel caso di omessa indicazione dei dati richiesti, la transazione, ai fini dell'imposta di registro, verrà assoggettata a verifica sulla base del valore normale. ➲ Tale disposizione deve però essere valutata alla luce del fatto che – come in precedenza affermato – l'unico ambito in cui il valore catastale esplica efficacia è in applicazione dell'istituto del prezzo-valore. L'inesatta indicazione del corrispettivo di vendita e del compenso del mediatore farebbe quindi venir meno il diritto a beneficiare di tale agevolazione. La previsione in commento ha pertanto la finalità di corroborare l'intento sanzionatorio nei confronti di quanti omettono l'indicazione dei dati richiesti. Ciò posto, si dimostra ancora più pressante l'esigenza di conoscere esattamente quali siano gli elementi che assicurano il corretto adempimento degli obblighi prescritti. ➲ Occorre infine chiedersi se sia applicabile la sanzione penale per le mendaci dichiarazioni ai sensi del DPR n.445/00. Al riguardo è stato osservato come l'art.9 della L. n.689/81 preveda che "*quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale*": in questo caso, essendo prevista una sanzione amministrativa specifica, potrebbe ritenersi esclusa l'applicabilità di quella penale.

Mutuo di importo superiore al corrispettivo

Con due documenti (le risoluzioni nn.122/07 e 248/08) l'Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito alla disposizione che hanno introdotto uno specifico criterio di determinazione del valore normale ai fini Iva nella cessione dei beni immobili, basato sull'ammontare del finanziamento, stabilendo che "*per i trasferimenti immobiliari soggetti ad IVA finanziati mediante mutui fondiari o finanziamenti bancari, ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, terzo comma, ultimo periodo il valore normale non può essere inferiore all'ammontare del mutuo o finanziamento erogato*".

È stato opportunamente chiarito che l'Amministrazione non è vincolata dal criterio dell'importo del finanziamento in tutti quei casi in cui il valore normale, determinato *ex* art.14 del DPR n.633/72, risulti essere superiore all'ammontare della sottostante operazione di credito. Spetterà comunque all'acquirente provare che il maggior importo richiesto a mutuo è destinato a finanziare spese diverse da quelle riferite all'immobile.

I criteri da utilizzare	➲ Nonostante l'entità minima del valore normale dei trasferimenti immobiliari soggetti ad Iva (finanziati mediante mutui) risulti individuata *ex lege*, non si determina un'equiparazione assoluta tra importo del finanziamento e valore normale, destinata a valere indipendentemente dai criteri fissati dall'art.14, del Decreto Iva. ➲ Le disposizioni del D.L. n.223/06 non hanno modificato il profilo sostanziale dei singoli ambiti impositivi, con la conseguenza che devono ritenersi immutati i criteri di determinazione della base imponibile Iva nonché di determinazione dei ricavi ai fini delle imposte sui redditi. ➲ In sede di accertamento è sempre possibile fornire prova che l'ammontare del finanziamento rilevante ai fini della determinazione del valore normale è solo parte di quello risultante dall'operazione di credito ovvero che lo stesso non è finalizzato all'acquisto dell'immobile. ➲ Non può, al contrario, ritenersi corretto che il cedente fatturi in via preventiva importi in misura superiore a quelli dichiarati in atto - che, in linea di principio, coincidono con quelli effettivi - al solo fine di inibire il potere di rettifica dell'ufficio.
La documentazione probatoria	➲ Nel caso in cui nel contratto sia specificato che parte della somma mutuata èd destinata a coprire i costi dei lavori di ristrutturazione dell'immobile, per vincere la presunzione secondo cui il valore normale dell'immobile è determinato in misura non inferiore all'ammontare del mutuo, occorre fornire la prova documentata dei lavori di ristrutturazione effettuati sull'immobile acquistato. A tale scopo potranno essere esibite le autorizzazioni a eseguire i lavori rilasciate dall'ente locale competente, ove previste, i preventivi relativi ai lavori da svolgere, le fatture di pagamento e ogni altra utile documentazione. Resta inteso che la presunzione legale in esame vale a determinare il valore normale in misura non inferiore all'ammontare del mutuo; ciò non esclude che l'ufficio, ricorrendone i presupposti, possa determinare il valore normale dell'immobile in misura superiore all'ammontare del mutuo stesso.
Va fatturato l'effettivo corrispettivo pattuito tra le parti	➲ L'Agenzia delle Entrate conferma che nell'atto di compravendita dell'immobile dev'essere indicato il corrispettivo effettivamente pattuito tra le parti e che l'Iva dev'essere assolta sulla base dell'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente, secondo le condizioni contrattuali. Ai fini delle imposte dirette, invece, il ricavo della cessione sarà determinato, ai sensi dell'art.85 del DPR n.917/86, (*c.d. "Nuovo Tuir"*), sulla base del corrispettivo della cessione del bene alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa che, per le considerazioni sopra espresse, coinciderà con l'importo indicato in fattura.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Circolare n° 9/2008

Ai gentili Clienti
Loro sedi

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 SETTEMBRE 2008 AL 15 OTTOBRE 2008

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 settembre 2008 al 15 ottobre 2008, con il commento dei principali termini di prossima scadenza.

Lunedì 15 Settembre

- Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute.
- Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a 154,94 Euro.
- Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
- Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.

Martedì 16 Settembre

- **Presentazione comunicazioni relative alle lettere di intento**

Scade il **16 settembre** il termine per presentare telematicamente la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

- **Versamenti Iva**

Scade martedì **16 settembre**, unitamente agli altri tributi e contributi che si versano utilizzando il modello F24, il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di agosto 2008 (codice tributo 6008).

- **Versamento delle ritenute e dei contributi INPS**

Scade sempre il **16 settembre 2008** il termine per il versamento delle ritenute alla fonte effettuate con riferimento al mese di agosto, nonché dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro.
Lo stesso giorno scade anche il termine per il versamento del contributo alla gestione separata Inps sui compensi corrisposti nel mese di agosto relativamente a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto, oltre che sui compensi occasionali ed agli associati in partecipazione, quando dovuti.

- **Versamento ritenute da parte dei condomini**

Il **16 settembre** scade anche il versamento delle ritenute del 4% operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente, riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. Il versamento deve essere effettuato a mezzo delega F24 utilizzando i codici tributo (istituiti con la R.M. n.19/E/07) **1019**, per i percipienti soggetti passivi dell'Irpef e **1020**, per i percipienti soggetti passivi dell'Ires.

- **Versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni**

Sempre martedì **16 settembre** scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni pagate nel mese precedente con aliquota pari al 23%.
Si ricorda che la ritenuta fiscale si calcola sul 50% delle provvigioni, ovvero sul 20% delle medesime qualora i soggetti che si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi abbiano richiesto al committente l'applicazione della ritenuta in maniera ridotta.

- **Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale**

Entro il prossimo **16 settembre 2008** i contribuenti che hanno un debito di imposta relativo all'anno 2007, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno scelto di effettuare il versamento rateale, devono versare la **settima rata** del conguaglio annuale dell'Iva. Si ricorda che il versamento si esegue utilizzando il codice tributo **6099** e che devono essere applicati gli interessi dello 0,50% mensile a decorrere dal 17 marzo.
La scadenza riguarda sia i contribuenti tenuti a presentare la dichiarazione in via autonoma che gli altri contribuenti tenuti alla dichiarazione unificata. Per questi ultimi, inoltre, si ricorda che il versamento può essere effettuato anche entro il più lungo termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata; a tal proposito si rimanda agli appositi approfondimenti delle scadenze specifiche.

- **Persone fisiche titolari di partita IVA che hanno rateizzato a partire dal 16 giugno**

Entro il **16 settembre** deve essere effettuato il versamento della **quarta rata** (con applicazione degli interessi dello 1,50%) delle imposte, Irpef ed Irap, dovute a titolo di saldo per l'anno 2007 e primo acconto per il 2008, nonché dei contributi risultanti dalla dichiarazione senza alcuna maggiorazione. Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto.
Sempre entro il **16 settembre** i soggetti Iva che presentano la dichiarazione unificata e che hanno deciso, sussistendo i presupposti, di effettuare il versamento del saldo Iva 2007, rateizzando l'importo maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese a partire dal 17 marzo, devono effettuare il versamento **della quarta rata**. Si ricorda che i soggetti titolari di partita Iva devono adempiere con modalità telematiche alla presentazione del modello F24.

- **Persone fisiche titolari di partita IVA che hanno rateizzato a partire dal 16 luglio**

Entro il **16 settembre** deve essere effettuato il versamento della **terza rata** (con applicazione degli interessi dello 1%) delle imposte, Irpef ed Irap, dovute a titolo di saldo per l'anno 2007 e primo acconto per il 2008 nonché dei contributi risultanti dalla dichiarazione con maggiorazione dello 0,40%. Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto.
Sempre entro il **16 settembre** i soggetti Iva che presentano la dichiarazione unificata e che hanno deciso, sussistendo i presupposti, di effettuare il versamento del saldo Iva 2007 rateizzando

l'importo maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese a partire dal 17 marzo devono effettuare il versamento **della terza rata**. Si ricorda che i soggetti titolari di partita Iva devono adempiere con modalità telematiche alla presentazione del modello F24.

- **Società semplici, di persone e soggetti equiparati che hanno rateizzato a partire dal 16 giugno**

Entro il **16 settembre** i contribuenti in questione che hanno deciso di rateizzare le imposte dovute in base ad Unico 2008 devono effettuare il versamento della **quarta rata** dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2007 e primo acconto per il 2008 senza alcuna maggiorazione. Gli interessi dovuti sono pari allo 1,50%. Sempre entro il **16 settembre,** i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata devono effettuare il versamento della **quarta rata** dell'Iva 2007, risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese a partire dal 17 marzo.

- **Società semplici, di persone e soggetti equiparati che hanno rateizzato a partire dal 16 luglio**

Entro il **16 settembre** i contribuenti in questione che hanno deciso di rateizzare le imposte dovute in base ad Unico 2008 devono effettuare il versamento della **terza rata** dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2007 e primo acconto per il 2008 con maggiorazione dello 0,40%. Gli interessi dovuti sono pari allo 1%. Sempre entro il **16 settembre** i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata devono effettuare il versamento della **terza rata** dell'Iva 2007 risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese a partire dal 17 marzo.

- **Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e che rateizzano a partire dal 16 giugno**

Entro il **16 settembre** i soggetti in questione devono effettuare il versamento **della quarta rata** dell'Ires e dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2007 e primo acconto per il 2008. Gli importi sono maggiorati degli interessi dell'1,50%. Sempre entro il **16 settembre** i medesimi soggetti effettuano il versamento dell'Iva 2007 risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese a partire dal 17 marzo.

- **Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e che rateizzano a partire dal 16 luglio**

Entro il **16 settembre** i soggetti in questione devono effettuare il versamento **della terza rata** dell'Ires e dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2007 e primo acconto per il 2008 con maggiorazione dello 0,40%. Gli importi sono maggiorati degli interessi dell'1%. Sempre entro il **16 settembre** i medesimi soggetti effettuano il versamento dell'Iva 2007, risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese a partire dal 17 marzo.

- **Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio e che rateizzano a partire dal 16 luglio**

Entro il **16 settembre** i soggetti in questione devono effettuare il versamento della **terza rata** dell'Ires e dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2007 e primo acconto per il 2008, senza alcuna maggiorazione, con applicazione degli interessi da rateazione. Sempre entro il **16 settembre** i medesimi soggetti effettuano il versamento della seconda rata dell'Iva 2007, risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese a partire dal 17.03. La scadenza riguarda anche i soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio e che rateizzano pagando la prima rata entro i trenta giorni successivi al 16 luglio con maggiorazione dello 0,40%.

Venerdì 19 Settembre

- **Regolarizzazione omessi versamenti**

Ultimo giorno utile per regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti del 20 agosto con sanzione ridotta al 3,75% da parte dei contribuenti che volessero avvalersi di tale possibilità.

Sabato 20 Settembre

- **Presentazione elenchi INTRASTAT relativi al mese di agosto**

Il **20 settembre 2008** scade il termine ultimo per presentare all'Ufficio doganale competente per territorio l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente, per i contribuenti che hanno l'obbligo di adempiere mensilmente. La scadenza si riferisce ai soggetti che presentano il modello mediante raccomandata o presentazione diretta. Il presente termine è prorogato di cinque giorni qualora la presentazione degli elenchi avvenga in via telematica.

- **Presentazione dichiarazione periodica CONAI**

Scade il **20 settembre** anche il termine di presentazione della dichiarazione periodica CONAI riferita al mese di agosto da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento.

Martedì 30 Settembre

- **Presentazione del modello EMens**

Entro il **30 settembre** si deve effettuare la trasmissione telematica del modello EMENS contenente i dati retributivi riferiti ai compensi pagati nel mese precedente da parte di committenti di collaborazioni coordinate e continuative (a progetto e non) di lavoro autonomo occasionale e degli associati per i rapporti di associazione in partecipazione.

- **Versamento dell'imposta sostitutiva per l'estromissione dei beni immobili strumentali**

Scade il **30 settembre 2008** il termine per il versamento della **prima rata**, pari al 40% dell'importo dovuto, dell'imposta sostitutiva per l'estromissione agevolata degli immobili strumentali da parte degli imprenditori individuali che intendono avvalersi di tale possibilità (codice tributo 1127).

- **Versamento dell'imposta sostitutiva per il riconoscimento dei maggiori valori iscritti a seguito di operazioni straordinarie**

Scade il **30 settembre 2008** il termine per il versamento della **prima rata** dell'imposta sostitutiva per il riconoscimento dei maggiori valori iscritti in bilancio da parte di società che hanno effettuato operazioni straordinarie di conferimento di aziende, fusioni o scissioni e che intendono avvalersi di tale possibilità (codice tributo 1126).

- **Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione**

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.09.2008. L'adempimento potrebbe interessare anche i contratti di locazione per i quali è cambiato il regime Iva a seguito della "Manovra d'estate" ed è stato effettuato il versamento telematico dell'imposta di registro entro lo scorso 18 dicembre 2006. Per tali contratti

anche per il versamento delle annualità successive a quelle in corso al 4 luglio 2006, nonché per proroghe o risoluzione, deve obbligatoriamente essere utilizzato il canale telematico.

- **Persone fisiche non titolari di partita IVA che hanno rateizzato a partire dal 16 giugno**

Il **30 settembre 2008** scade il versamento della **quinta rata** delle imposte e contributi dovuti sulla base del modello Unico 2008. Gli importi vanno maggiorati degli interessi dell'1,73%.

- **Persone fisiche non titolari di partita IVA che hanno rateizzato a partire dal 16 luglio**

Il **30 settembre 2008** scade il versamento della **quarta rata** delle imposte e contributi dovuti sulla base del modello Unico 2008 con maggiorazione dello 0,40%. Gli importi vanno maggiorati degli interessi dell'1,23%.

- **Presentazione dichiarazione ICI**

Scade il **30 settembre** il termine per la presentazione della dichiarazione ICI riferita all'anno 2007 con riferimento ai soggetti persone fisiche obbligate alla trasmissione telematica della dichiarazione ovvero non obbligate ma che hanno scelto tale modalità di presentazione.
Sempre il **30 settembre** scade il termine per regolarizzare i versamenti ICI riferiti all'anno 2007, non effettuati o effettuati in misura ridotta, con sanzione del 6%.

- **Presentazione telematica richiesta *bonus* contribuenti a basso reddito**

Scade il **30 settembre** il termine per la presentazione in via telematica della richiesta per ottenere il *bonus* di 150 euro da parte dei soggetti persone fisiche che non presentano la dichiarazione modello Unico 2008.

- **Trasmissione telematica modello Unico 2008**

Scade il **30 settembre 2008** il termine per l'invio telematico delle dichiarazioni dei redditi Unico 2008 direttamente da parte dei contribuenti che effettuano la trasmissione telematica autonomamente, nonché da parte degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni. Per quanto riguarda le persone fisiche la scadenza è riferita alla quasi totalità dei soggetti fatta eccezione per coloro i quali, sussistendo i presupposti, hanno presentato alle Poste il modello Unico 2008 lo scorso 30 giugno 2008. Il termine si riferisce, inoltre, alle società di persone ed enti equiparati e ai soggetti Ires (in caso di esercizio coincidente con l'anno solare). Sempre il **30 settembre 2008** scade anche il termine per la trasmissione telematica della dichiarazione Iva da parte dei soggetti che devono effettuare la presentazione della stessa in via autonoma.

- **Regolarizzazione omessi o carenti versamenti imposte anno 2007**

Sempre il **30 settembre** scade il termine per regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti delle imposte riferiti all'anno 2007 con sanzione del 6%.

- **Trasmissione telematica modello 770 ordinario**

Invio telematico delle dichiarazioni modello 770 ordinario da parte dei sostituti d'imposta che effettuano la trasmissione telematica diretta, nonché da parte degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.

- **Contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale del datore di lavoro o CAF**

Scade il **30 settembre 2008** il termine ultimo per la consegna al sostituto d'imposta della comunicazione di non voler effettuare, o di volerlo effettuare in misura ridotta, il versamento del secondo o unico acconto Irpef 2008 rispetto all'importo risultante dal modello 730-3.

- Versamento della quarta rata trimestrale dell'imposta comunale sulla pubblicità e sulle affissioni.

Mercoledì 15 ottobre

- Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute.
- Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a 154,94 Euro.
- Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
- Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma